



Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Pordenone

Comune di San Giorgio della Richinvelda

ELABORATO

REG

Piano di Classificazione Acustica

Regolamento Acustico Comunale

AMMINISTRAZIONE DI
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA:

Sindaco
Dott. Michele Leon

Assessore
Nicolas Moretti

PROGETTAZIONE :
Dott. Pianificatore Gianluca Ramo

PROGETTO DECIBEL
Ing. Cristian Rinaldi
Arch. Maria Elena Bovo



Adozione

Approvazione

Novembre 2021



INDICE

TITOLO I – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	3
Articolo 1 - Ambiti di applicazione	3
Articolo 2 - Tecniche di rilevamento.....	3
Articolo 3 - Definizioni	3
Articolo 4 - Classificazione acustica e limiti di rumore.....	4
TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	6
Articolo 5 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico	6
Articolo 6 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.).....	6
Articolo 7 - Semplificazioni in materia di Impatto Acustico per piccole e medie imprese....	7
Articolo 8 - Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A.)	9
Articolo 9 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio	10
Articolo 10. Tecnico competente in acustica	10
TITOLO III – ATTIVITA' TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE.....	11
Articolo 11 - Definizioni.....	11
Articolo 12 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili	11
Articolo 13 - Emissioni sonore prodotte dalle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e dagli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.	12
Articolo 14 - Modalità di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.....	13
Articolo 15 - Modalità di autorizzazione in deroga per Pubblici Esercizi e circoli privati.	14
TITOLO IV – ATTIVITA' TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE ..	15
Articolo 16 - Elenco delle attività.....	15
TITOLO V – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE.....	16
Articolo 17 - Controllo.....	16
Articolo 18 - Contenimento ed abbattimento.....	16
TITOLO VI – DISPOSIZIONE TECNICHE ED EDILIZIE	17
Articolo 19 - Isolamento acustico degli edifici.....	17
TITOLO VII – CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO	18
Articolo 20 - Competenze del Comune.....	18
Articolo 21 - Attività di controllo	18
Articolo 22 - Sanzioni amministrative	18
Articolo 23 - Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico	18
Articolo 24 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....	19

TITOLO I - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 1 - Ambiti di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.) del Comune di San Giorgio della Richinvelda, elaborato ai sensi della L. 26 ottobre 1995, n. 447, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", dei D.P.C.M. 1 marzo 1991 e 14 novembre 1997, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227, della D.G.R. 17 dicembre 2009, n. 2870 e della D.D.G.19 aprile 2012 n. 88.
2. Non sono soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette, come definite dal P.R.G.C. vigente.
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. ed il regolamento comunale di Polizia Urbana.
4. È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995.

Articolo 2 - Tecniche di rilevamento

1. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. **Attività rumorosa di carattere permanente:** ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ad esempio:
 - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico e scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - attività di ritrovo, pubblico intrattenimento e spettacolo quali circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 - attività di gestione di strutture sportive quali campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo** che si possono diversificare in:
 - attività considerate dalla popolazione come eventi tollerabili o poco disturbanti, sia per la breve durata, che per il limitato impatto acustico (ad esempio sagre paesane, piccoli concerti, piano bar, cantieri edili e stradali di breve durata ecc.);
 - attività che, invece, per caratteristiche quali la durata, l'impatto acustico prodotto, l'elevata entità di popolazione coinvolta, possono potenzialmente produrre disturbo e/o particolari segnalazioni da parte della popolazione (ad esempio concerti di livello regionale/nazionale, manifestazioni importanti, cantieri edili e stradali di media-lunga durata ecc.).
3. **Inquinamento acustico esterno**: rumore che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che è prodotto da attività svolte all'aperto, oggetto del presente regolamento.
4. **Inquinamento acustico interno**: rumore che è prodotto all'interno di ambienti chiusi senza riflessi sull'ambiente esterno, non oggetto del presente regolamento.
5. **Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)**: è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di permesso di costruire o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.
6. **Valutazione Previsionale di Clima Acustico (V.P.C.A.)**: è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo del permesso di costruire o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.
7. **Piano Aziendale di Risanamento Acustico (P.A.R.A.)**: adeguamento al Piano Comunale di Classificazione Acustica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili, per le imprese esercenti attività produttive o commerciali i cui livelli di rumore prodotti dalle attività svolte superino quelli stabiliti da D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio.

Articolo 4 - Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in **zone acustiche omogenee**, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004, n 142, "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", e sono rappresentate nelle tavole allegate al P.C.C.A.
3. Le **fasce di pertinenza** non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal

traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

4. I **requisiti acustici** delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i **requisiti acustici passivi degli edifici** e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*".
5. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "*Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo*".

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 5 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico

1. L'art. 31 della L.R. 16/2007, obbliga che, all'entrata in vigore del P.C.C.A., le imprese esercenti attività produttive o commerciali dovranno garantire entro sei (6) mesi il rispetto delle norme sul rumore.
2. Le imprese interessate che non rispettano i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A., sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (di seguito P.A.R.A.), redatto da un *Tecnico Competente in Acustica Ambientale*, entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A..
3. Il P.A.R.A. deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Il comune, entro 30 giorni dalla presentazione del P.A.R.A., può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al P.A.R.A. dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica. Il P.A.R.A. dovrà essere elaborato in conformità ai contenuti della D.G.R. Friuli Venezia giulia 24/02/2017, n.307 – Elaborato recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della L.R. 16/2007 e dei criteri per la redazione dei piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'art. 31 della L.R. 16/2007.
4. Le imprese che non presentano il P.A.R.A. sono tenute ad adeguarsi ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.)

1. Come indicato dall'art. 28, comma 2 della L.R. 16/2007 n. 18, è fatto obbligo ai competenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 comma 2 della L. 447/1995, della predisposizione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da tecnico competente in acustica:
 - a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale nonché a valutazione d'incidenza;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.lgs. n. 142/2004 e successive modificazioni;
 - d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - e) discoteche;
 - f) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - g) impianti sportivi e ricreativi;
 - h) permessi di costruire relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera h);

- j) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.
2. Le domande di permesso di costruire, le denunce di inizio di attività edilizia, licenza o altro atto abilitativo per le strutture di cui al presente titolo devono contenere l'idonea documentazione tecnica di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.
 3. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione: i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
 4. Non sono soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modificano in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
 5. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di nulla-osta dell'ufficio tecnico comunale, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.
 6. La realizzazione degli interventi previsti nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e nelle eventuali prescrizioni è **condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.**
 7. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (V.P.I.A.).
 8. La mancata presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, permesso di costruire, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.
 9. Alla documentazione già richiesta ai sensi degli artt. 24 e 26 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, il proprietario dell'immobile deve allegare la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo. La certificazione è sottoscritta dal tecnico competente in acustica redattore della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico.

Articolo 7 - Semplificazioni in materia di Impatto Acustico per piccole e medie imprese

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 19/10/2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". (G.U. n. 28 del 03/02/2012), **sono escluse dall'obbligo** di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico, le **attività a bassa rumorosità** di seguito elencate.
2. Per i casi contemplati dal comma 1 dovrà essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal titolare dell'attività, barrando i campi corrispondenti del fac-simile all'allegato A del presente regolamento.

Elenco attività esonerate dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico/documentazione d'impatto acustico (cfr. Allegato B del D.P.R. 227/2011):

1. Attività alberghiera
2. Attività agro-turistica
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4. Attività ricreative
5. Attività turistica
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
7. Attività culturale
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
9. Palestre
10. Stabilimenti balneari
11. Agenzie di viaggio
12. Sale da gioco
13. Attività di supporto alle imprese
14. Call center
15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria
17. Attività di intermediazione Immobiliare
18. Attività di intermediazione Assicurativa
19. Attività di informatica – software
20. Attività di informatica – house
21. Attività di informatica – internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23. Istituti di bellezza
24. Estetica
25. Centro massaggi e solarium
26. Piercing e tatuaggi
27. Laboratori veterinari
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
30. Lavanderie e stirerie
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari

32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci
 33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
 34. Laboratori artigianali per la produzione di pane
 35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
 36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
 38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tinture finissaggio
 39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
 40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
 41. Liuteria
 42. Laboratori di restauro artistico
 43. Riparazione di beni di consumo
 44. Ottici
 45. Fotografi
 46. Grafici
3. **Fanno eccezione** l'esercizio di attività quali: ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15), ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore.

Articolo 8 - Valutazione previsionale del clima acustico (V.P.C.A.)

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3 della L.R. 16/2007 n. 18, sono tenuti a presentare al Comune la relazione Previsionale di Clima Acustico redatta da un tecnico competente in acustica, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito riportati:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, art. 8 della L. 447/95.
2. La Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

3. L'assenza della Valutazione Previsionale di Clima Acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Articolo 9 - Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di titolo autorizzativo edilizio

1. Qualora la relazione Previsionale di Clima Acustico per insediamenti prossimi a infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune, ai sensi del D.P.R. 459/1998 e del D.P.R. 142/2004, dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
2. In caso di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 142/2004, sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 142/2004.
3. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/2004 sono a carico del titolare del permesso di costruire (o atto equivalente), se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Articolo 10. Tecnico competente in acustica

1. Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme, relative alla Valutazione Previsionale di Impatto o Clima Acustico, al Piano Aziendale di Risanamento Acustico e ai Requisiti acustici degli edifici, dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995 che risultino iscritti all'elenco nazionale dei Tecnici Competenti in acustica secondo il D.Lgs. 42 del 17/02/2017.

TITOLO III – ATTIVITA' TEMPORANEE CHE NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 11 - Definizioni

1. Si definisce *attività temporanea* qualsiasi attività rumorosa che non corrisponde alla definizione di cui all'art. 3 comma 1, ovvero che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio, quali ad esempio cantieri edili, stradali e assimilabili, spettacoli itineranti (es. luna-park), manifestazioni musicali e di intrattenimento, manifestazioni popolari, sportive tipo gare di motocross, rally e similari, fieristiche, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, altre attività non continuative, che per la buona riuscita della manifestazione, utilizzano sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e/o allestimenti temporanei.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 6 della L.R. 16/2007 n. 18, le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A. e i valori limite differenziali. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
3. La violazione delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 12 - Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive recepite dalla normativa nazionale e alle rispettive norme di omologazione e certificazione; inoltre esse dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbati.
2. L'attivazione dei macchinari rumorosi e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali, edili od assimilabili** al di sopra dei limiti di zona è consentita solamente nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00.
3. Non è ammesso l'utilizzo di fonti di rumore nei giorni festivi.
4. Il **limite assoluto** da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 1 ora, è:
 - in zona di classe I: 65 dBA;
 - in zona di classe II, III, IV e V: 70 dBA;
 - in zona di classe VI: 75 dBA;

Ai fini del presente comma non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.

5. I limiti si intendono misurati ad 1 m dalla facciata delle abitazioni a confine con le aree in cui vengono esercitate le attività.

6. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dBA, misurati all'interno degli ambienti a finestre chiuse.

Le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal D.M. 16 Marzo 1998.

7. La **richiesta dell'autorizzazione in deroga** per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, dovrà essere indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale specifico, almeno **30** giorni prima dell'inizio dell'attività ed essere prodotta sulla base del modello di cui all'**Allegato B**.
8. Il Comune può negare l'autorizzazione alla deroga ai limiti, richiedere integrazioni ovvero rilasciare l'autorizzazione anche con prescrizioni o prevedere l'adozione di specifiche soluzioni. Per le attività ricomprese in questa fattispecie l'autorizzazione in deroga ovvero il diniego deve essere espressamente rilasciato.

A corredo dell'istanza va presentata la documentazione elencata nell'allegato citato.

L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico (ad esempio, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o ad isolamento dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico, avvisatori acustici utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso ecc.).

9. Il **Comune** può riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose; inoltre nei casi di impatto acustico particolarmente gravoso, può **richiedere** la presentazione di un **Piano di Monitoraggio Acustico dell'Attività (P.M.A.A.)** di cantiere.
10. Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.
11. Ai soggetti che intraprendono attività cantieristica edile o stradale per il **ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.), ovvero in **situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio**, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale.
12. Considerato il limitato impatto acustico prodotto dalle **attività agricole**, nonché la specificità delle stesse, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, si ritiene possano **essere autorizzate in deroga** anche senza la presentazione della documentazione elencata nell'Allegato B del presente regolamento.

Articolo 13 - Emissioni sonore prodotte dalle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e dagli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

1. Sono regolamentate in questa Sezione le emissioni sonore prodotte dalle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e dagli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate:

- i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono emissioni superiori ai limiti acustici vigenti, purché si esauriscano in un tempo limitato;
 - le attività di intrattenimento ai sensi del T.U.L.P.S., del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, esercitate presso pubblici esercizi solo se complementari all'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo.
2. Lo svolgimento delle manifestazioni temporanee (incluse le fasi di allestimento e dismissione) è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati:
- GIORNI: tutte le giornate feriali e festive dell'anno;
- ORARI: dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
3. Per le manifestazioni rumorose a carattere temporaneo che richiedano deroga, il **limite massimo assoluto di immissione** sonora, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 1 ora, da non superare è il seguente:
- in zona di classe I: 65 dBA;
 - in zona di classe II, III, IV e V: 70 dBA;
 - in zona di classe VI: 75 dBA;
- Ai fini del presente comma non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. I limiti di cui al comma 3 si intendono misurati ad 1 m dalla facciata delle abitazioni a confine con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si verifica l'attività rumorosa, si considera il limite massimo di 50 dBA, misurato all'interno degli ambienti a finestre chiuse.
5. Le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal D.M. 16 Marzo 1998.

Articolo 14 - Modalità di autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve essere richiesta per tutte le manifestazioni di cui all'art. 13 ogni qualvolta si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. Si utilizzino impianti di amplificazione e di diffusione sonora in aree esterne;
 - b. Si preveda durante lo svolgimento delle attività il superamento dei limiti acustici di zona vigenti e/o degli orari prescritti.
2. La **domanda di autorizzazione in deroga** ai limiti acustici vigenti e/o agli orari dovrà essere presentata almeno **30 giorni** prima dell'inizio previsto (tempo entro il quale si garantisce il completamento dell'istruttoria) all'Amministrazione Comunale e dovrà essere redatta secondo le indicazioni riportate nell'**allegato C** del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo, non è garantita la valutazione della pratica e, di conseguenza, il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Comune può in ogni caso richiedere la presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Articolo 15 - Modalità di autorizzazione in deroga per Pubblici Esercizi e circoli privati.

1. Le attività di intrattenimento musicale che si svolgano esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e dei circoli privati, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 29/2007, non devono superare i limiti acustici previsti dal Piano di Classificazione acustica comunale e i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile.
2. Per gli intrattenimenti musicali che si svolgano all'esterno del pubblico esercizio può essere richiesta autorizzazione in **deroga fino alle ore 24.00**, corredando la domanda con una relazione predisposta da un tecnico acustico da cui risulti il rispetto dei limiti assoluti di immissione di cui all'art. 13.
3. La deroga potrà essere revocata qualora, sulla base dei controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti o degli orari consentiti.

TITOLO IV – ATTIVITA' TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 16 - Elenco delle attività

1. L'uso temporaneo delle attrezzature di cui al seguente elenco puntato, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana e nel Regolamento Comunale di Polizia Rurale.
 - Attrezzature da giardino;
 - Sorgenti mobili, attrezzature per uso domestico e /o hobbistico;
 - Allarmi acustici e antifurto;
 - Sirene segnalazione turni di lavoro;
 - Pubblicità fonica con altoparlanti;
 - Cannoncini antistormo;
 - Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
 - Razzi e fuochi d'artificio/spettacoli pirotecnici;
 - Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti;
 - Attività agricole stagionali e temporanee;
 - Altre attività a carattere sporadico non previste nel presente Regolamento.

TITOLO V - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE

Articolo 17 - Controllo

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dagli uffici comunali competenti che potranno avvalersi dell'ARPA FVG secondo le competenze previste dalla legge.

Articolo 18 - Contenimento ed abbattimento

1. Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

TITOLO VI – DISPOSIZIONE TECNICHE ED EDILIZIE

Articolo 19 - Isolamento acustico degli edifici

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995 e dall'art. 29 della L.R. 16/2007 n. 18, la "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" introdotta con il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
2. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, elencati al successivo comma 3, in sede d'istanza per il rilascio di permessi di costruire od atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili ed autorizzazioni all'esercizio di attività, devono presentare una valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi.
3. Le tipologie degli edifici contemplate dal comma 2 sono:
 - edifici adibiti a residenza e assimilabili
 - edifici adibiti ad uffici e assimilabili
 - edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili edifici
 - adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili edifici
 - adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili edifici
 - adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
 - edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
4. Il presente titolo si applica alle **nuove realizzazioni** ed alle **ristrutturazioni** ove siano previste modifiche sostanziali alle strutture edilizie soggette all'applicazione del D.P.C.M. 05/12/97 (strutture verticali/orizzontali interne e di facciata, tetti e impianti tecnologici). I limiti da rispettare sono riportati nella tabella B del D.P.C.M. 5/12/97.
5. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97, devono soddisfare anche i requisiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67 e le prestazioni prescritte nel D.M. 11 Ottobre 2017 *Criteria ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*.
6. Il progetto acustico, che deve essere sottoscritto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire secondo quanto previsto al comma 2 dell'art.29 della L.R. 16/2007.

TITOLO VII - CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 20 - Competenze del Comune

1. Le competenze del Comune sono definite all'interno del D.P.C.M. 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995 447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, della L.R. n. 18 giugno 2007, n. 16.

Articolo 21 - Attività di controllo

1. Nell'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'amministrazione comunale si può avvalere del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia.
2. In qualsiasi momento, l'amministrazione comunale, a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 22 - Sanzioni amministrative

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Legge n. 447/95 e dell'art. 40, comma 2 della L.R. n. 16/2007, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con una sanzione amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge n. 447/95 e dell'art. 40, comma 2 della L.R. n. 16/2007, il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge n. 447/95 e dell'art. 40, comma 2 della L.R. n. 16/2007, fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9 della Legge n.447/95, è punito con una sanzione amministrativa.
4. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi come reato ai sensi dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 23 - Provvedimenti per la tutela dell'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti previsti dal presente regolamento e dalla normativa nazionale, l'amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà a emanare i provvedimenti consequenziali.
2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'ufficio tecnico comunale idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in

deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, il Sindaco emetterà ordinanza imponendo la riduzione delle emissioni sonore all'interno dei limiti previsti dalla legge.
4. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art. 34 - *Attività di controllo* comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.
5. I provvedimenti di cui al precedente comma potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 24 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:
 - _ limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - _ il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

ALLEGATI – Modulistica

ALLEGATO A – Dichiarazione attività a Bassa Rumorosità

FAC SIMILE dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

(art. 4 comma 1 D.P.R. n. 227/2011)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il ____ / ____ / _____,
Residente a _____, Provincia _____,
In via _____, n. _____, CAP _____,
In qualità di _____, della ditta _____,
Con sede legale a _____, in via _____,
CF o P. IVA _____,
Relativamente all'esercizio dell'attività _____,
Con sede a _____, Provincia _____,
In via _____, n. _____, CAP _____,
Sotto la propria personale responsabilità, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci,

DICHIARA

1. Che, in base a quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 227/2011, l'impresa/società cui la presente dichiarazione si riferisce rientra nella categoria delle Piccole Medie Imprese (PMI) di cui all'art. 2 comma 12 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 "*Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese*";
2. Che l'attività, ai sensi del D.P.R. n. 227/11, è **esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico, anche sotto forma di autocertificazione**, in quanto:
 Rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/20177, Allegato C, n. _____;
 Rientra nei casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 227/20177, Allegato C, n. _____
e non utilizza sorgenti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO C – Attività a Bassa rumorosità

(art. 4 comma 1 D.P.R. n. 227/2011)

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione immobiliare.
18. Attività di intermediazione assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
30. Lavanderie e stirerie.
31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.

33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
34. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari.
37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Liuteria.
42. Laboratori di restauro artistico.
43. Riparazione di beni di consumo.
44. Ottici.
45. Fotografi.
46. Grafici.

ALLEGATO B
CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____, nato a _____, il ____ / ____ / _____,
Residente a _____, Provincia _____,
In via _____, n. _____, CAP _____,
In qualità di _____, della ditta _____,
Con sede legale a _____, in via _____,
CF o P. IVA _____

Per l'attivazione di un cantiere:

- Stradale, ferroviario o assimilabile,
 Edile per nuove abitazioni,
 Per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati,
 Altro: _____

Con sede a _____, Provincia _____,
In via _____, n. _____, CAP _____,
Dal (gg/mm/aaaa) _____, al (gg/mm/aaaa) _____

IN RIFERIMENTO

all'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, lettera h) della L. 447/95:

- IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991;
 IN DEROGA AGLI ORARI E/O AI GIORNI LIMITE del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

A tal fine dichiara:

- di non essere in grado di rispettare gli orari e /o i giorni limite di cui al presente Regolamento, per i seguenti motivi: _____,
- di rispettare in ogni caso i limiti massimi di livello equivalente consentiti di cui al presente Regolamento,
- di sostenere gli oneri derivanti dell'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico,
- di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della L. 447/95, e contenente:

- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate,
- stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale),
- misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora,
- planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere,
- la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda,
- durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, crono programma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

ALLEGATO C

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____, nato a _____, il ____/____/____,
Residente a _____, Provincia _____,
In via _____, n. _____, CAP _____,
In qualità di _____, della ditta _____,
Con sede legale a _____, in via _____,
CF o P. IVA _____,

Per la manifestazione a carattere temporaneo, DENOMINAZIONE _____:

- Concerti, spettacoli, festival all'aperto o al chiuso (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, piazze del centro storico),
- Intrattenimenti musicali all'aperto (ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principali come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie),
- Sagre paesane, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano-bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre,
- Cinematografo all'aperto,
- Circo e luna park,

Con sede a _____, Provincia _____,
In via _____, n. _____, CAP _____,
Dal (gg/mm/aaaa) _____, al (gg/mm/aaaa) _____,

IN RIFERIMENTO

all'autorizzazione ai sensi dell'art. 6, lettera h) della L. 447/95:

- IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D.M. 1 marzo 1991;
- IN DEROGA AGLI ORARI E/O AI GIORNI LIMITE** del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.

A tal fine dichiara:

- di non essere in grado di rispettare gli orari e /o i giorni limite di cui al presente Regolamento, per i seguenti motivi: _____,
- di rispettare in ogni caso i limiti massimi di livello equivalente consentiti di cui al presente Regolamento,
- di sostenere gli oneri derivanti dell'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico,

- di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della L. 447/95, e contenente:

- tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate,
- stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, eccetera). Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale),
- misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora,
- planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area,
- la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda,
- durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).